



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 06/03/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 1477

L.L. R.R. 34/94 e 8/98 L.S. 142/90. Accordo di programma per la realizzazione di un opificio industriale nel Comune di TUGLIE. Ditte: "M.D.S. S.r.l." e "DUE PI S.r.l.".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica e dell'Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero", al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'ART. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile nella fattispecie in cui lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione".

In attuazione della citata disposizione di legge il Sindaco del Comune di Tuglie ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione, da parte delle ditte "M.D.S. Srl" e "DUE Pi S.r.l.", di due opifici industriali per il confezionamento di capi di abbigliamento.

Entrando nel merito degli atti progettuali si rileva che l'area oggetto dell'intervento ricade nel territorio del Comune di Tuglie, è ubicata in prossimità dell'impianto sportivo polivalente ed è prospiciente la via Carso, prolungamento di via Gramsci, ed alla strada per Neviano.

Con riferimento allo strumento urbanistico vigente (P.F.), all'epoca della richiesta, l'area d'intervento risulta tipizzata parte zona E1 agricola e parte a fascia di rispetto alla S.P. per Neviano; mentre nel P.R.G. adottato con delibera del Commissario ad "acta" n. 1 del 25/6/1999 ed approvato definitivamente dalla Giunta Regionale, detta area risulta tipizzata parte come zona agricola generica E2, parte a svincolo stradale e parte a fascia di rispetto alla S.P. per Neviano.

Pertanto in questa sede si farà riferimento unicamente al P.R.G., quale strumento urbanistico vigente.

L'intervento progettuale proposto interessa in particolare un'area, individuata in catasto al Fgl. 12, pct. nn. 123-124-125-126, della superficie complessiva di mq. 19.640.

Le ditte "M.D.S. S.r.l." e "DUE Pi S.r.l.", operanti nel settore della produzione di capi di abbigliamento si propongono di realizzare due strutture produttive a carattere industriale, prevedendo l'assunzione di n. 20 unità lavorative (10 per ogni singola ditta).

Quanto sopra si evince dalla relazione in atti che descrive le iniziative di investimento e di espansione dell'azienda (business plan) nonché dal relativo piano occupazionale.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di due capannoni adibiti alla lavorazione con adiacenti fabbricati destinati ad uffici nonché due corpi di fabbrica destinati ad alloggio e box custode. Nell'ambito

delle aree di pertinenza saranno collocate l'impianto di riserva idrica, l'impianto di depurazione e la stazione di consegna di energia elettrica, le restanti aree saranno sistemate a parcheggi, piazzali e verde.

La soluzione progettuale presentata è caratterizzata dai seguenti indici e parametri urbanistico- edilizi:

mq. 19.640

mq. 2.000

mq. 17.640

mq. 913

mq. 1.450

mq. 4.821,90;

mq. 7.668,00

mc/mq. 0,71;

Superficie coperta complessiva

mq. 2.363;

<13,40%;

mc. 12.489,90;

mt. 10,00;

ml. 5,00;

Entrando nel merito degli aspetti tecnico-urbanistici si evidenzia quanto segue:

La richiesta in parola prospetta come già detto variante, al P.R.G. vigente, per quanto attiene la destinazione d'uso della zona agricola, e della contigua fascia di rispetto stradale ed aree per viabilità con ritipizzazione a zona D per insediamenti produttivi.

In particolare nel progetto è previsto quanto segue:

- la cessione al Comune della superficie già destinata a sede viaria (onde consentire una migliore sistemazione della viabilità esistente;
- la realizzazione dell'impianto produttivo nell'ambito della zona agricola E2;
- la localizzazione del verde pubblico, da cedere gratuitamente al Comune (come quota parte dello standard del 10% della superficie territoriale interessata, ai sensi del D.P.R. 1444/68), nell'ambito della fascia di rispetto stradale, con vincolo di inedificabilità (fascia di rispetto) per la restante superficie.

In definitiva sotto il profilo urbanistico, si precisa che la variante proposta deve limitarsi all'area E2- agricola generica- del P.R.G. vigente, con riconferma della viabilità di P.R.G. e della relativa fascia di rispetto (ad eccezione della superficie nella quale si colloca il verde pubblico di progetto come standard urbanistico).

La stessa variante si ritiene ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico atteso che non pregiudica l'attuazione dello strumento urbanistico generale e né interferisce con le sue previsioni e ciò in relazione alla nuova destinazione urbanistica delle aree interessate.

Per quanto attiene al profilo ambientale si reputa opportuno evidenziare che per il caso specifico non ricorrono le condizioni ostative riferite ai vincoli di immodificabilità assoluta, ancorché transitoria, di cui alla L.R. 56/80 così come riprese ed ampliate dalla L.R. 30/90 e successive modifiche e proroghe che, in forza di quanto disposto dall'art. 1 bis della L.R. 34/94, esplicano l'impossibilità di procedere alla definizione dell'Accordo di Programma.

L'area d'intervento non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, archeologico, idrogeologico, storico, naturalistico e sismico così come si evince dal parere del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Tuglie acquisito in atti in data 8/3/2000.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/94 e 8/98 per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito "Accordo di Programma" dagli atti trasmessi dal Comune di Tuglie, ed in particolare dal parere del dirigente l'U.T.C., che il programma di attività delle ditte "M.D.S. Srl" e "DUE Pi S.r.l." risulta quanto segue:

- la realizzazione delle attività produttive programmate comporteranno l'occupazione di n. 20 unità

lavorative (10 per ogni ditta);

- il Comune di Tuglie è privo di aree giuridicamente efficaci e tali da consentire l'esecuzione di interventi produttivi del tipo indicati dai richiedenti,
- l'intervento è stato elaborato al fine di risultare compatibile con le previsioni della costruenda strada di collegamento dalla S.P Tuglie-Neviano alla località Montegrappa e vi è l'impegno a cedere gratuitamente le aree di proprietà interessate dalla nuova strada di previsione senza che le stesse costituiscano superficie territoriale per l'intervento;
- la recinzione dovrà essere arretrata di mt. 10,00 dal filo stradale anche con riferimento alla strada di previsione del P.R.G. al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e visibilità agli automezzi che impegnano detta strada, destinando l'intera fascia di arretramento a verde pubblico;
- la cabina elettrica dovrà essere realizzata in area di proprietà e non dovrà costituire area per standard;
- il limite di massimo ingombro del fabbricato dovrà essere rettificato sul fronte prospiciente Via Carso in maniera da garantire in ogni caso una distanza minima di mt. 10,00 dal confine di proprietà così come risultante dopo la cessione delle aree per standard al Comune;
- non essendo i richiedenti proprietari dell'area su cui dovranno sorgere gli interventi ma promissari acquirenti, prima della sottoscrizione della convenzione attuativa dell'intervento in questione le ditte richiedenti dovranno dimostrare di essere divenute proprietarie delle aree interessate dall'intervento stesso.

Per gli interventi proposti dalle ditte "M.D.S. Srl" e "DUE Pi S.r.l." sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del predetto intervento in variante al P.R.G. definitivamente approvato, ciò nei termini di modifica alla destinazione urbanistica delle aree interessate, nei termini e nei limiti innanzi evidenziati, a zona per attività produttive "D" con l'applicazione degli indici e parametri urbanistici ed edilizi rivenienti dalle previsioni progettuali, confermandosi la destinazione a sede stradale e relativa fascia di rispetto (limitatamente alla parte di area non interessata dal verde pubblico) per le aree destinate a tali scopi dal P.R.G.

L'intervento dovrà essere subordinato comunque alle seguenti condizioni:

1. Obbligo, da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma, di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura dovuta per legge con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - a) la cessione all'Amministrazione Comunale delle aree a standard urbanistici (art. 5 punto 1, D.M. n. 1444/68) nella misura del 10% dell'intera superficie dell'area interessata dall'intervento pari a mq. 436 come indicati in progetto (mq. 2000);
 - b) Individuazione delle superfici destinate a parcheggio privato nella misura non inferiore a mq. 1 per ogni mc. 10 di nuova costruzione (art. 2, L.S. 24/3/89 n. 122);
 - c) L'intervento deve ottemperare a tutti i dettati normativi vigenti in materia sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro e/o ambientale;
 - d) Rispetto di tutte le condizioni imposte dal D.U.T. nel proprio parere datato 8/3/2000 innanzi citato;
 - e) Rispetto dei volumi, superficie coperta, distacchi ed altezze, così come rivenienti dal progetto in atti;
2. La concessione edilizia dovrà prevedere idonea e formale garanzia, da parte del destinatario della medesima, in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla

scadenza del periodo per il quale è stata prestata e, anche in mancanza del nullaosta comunale, comunque decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'Accordo di Programma, comportante variante allo strumento urbanistico vigente relativamente e limitatamente all'area come innanzi definita per insediamenti produttivi, sulla quale sarà consentito l'intervento edilizio nel rispetto degli indici e parametri urbanistico-edilizi come da progetto in atti riverificati per quanti innanzi detto, dovrà necessariamente essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 comma 5° della L.S. n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza e successivamente dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Infine, come risulta dagli atti d'Ufficio (PUTT/PBA), le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n.7/98.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi, si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dei richiamati disposti di legge, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Tuglie.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19/12/1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Tuglie per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) con le prescrizioni innanzi riportate, da parte delle ditte "M.D.S. Srl" e "DUE Pi Srl" di un opificio industriale per il confezionamento di capi di abbigliamento.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 - comma 32° della L. n. 127 del 15/05/97.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Tuglie rappresentato dal Dott. Antonio GABELLONE in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di due complessi produttivi a carattere industriale nel Comune di Tuglie da parte della Società "M.D.S. e DUE PI S.R.L"

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che le ditte "M.D.S. e DUE Pì S.r.l." con sede in Parabita, hanno in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Tuglie, di due complessi produttivi industriale destinati, alla confezione di capi di abbigliamento;
- b) che il Sindaco del Comune di Tuglie ha richiesto, con istanza in data 14.3.2000, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo- industriale da parte della "M.D.S. e DUE PI S.r.l." con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di Tuglie:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Tuglie non dispone di aree con destinazione industriale giuridicamente efficace per la realizzazione dell'insediamento programmato dalle ditte "M.D.S. e DUE PI S.R.L" e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 19.640 mq. con destinazione a zona agricola generica "E2", a fascia di rispetto stradale ed area per viabilità nel vigente PRG;
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di Tuglie al foglio n° 12 p.lle n° 124-125-126 e 127;
- c) che le ditte "M.D.S e DUE Pi S.R.L" si sono impegnate alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria necessarie e secondaria, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità per singola ditta per un totale di n. 20 nuovi addetti;

VISTA

la deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Tuglie ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8

per la realizzazione degli interventi da parte delle ditte "M.D.S. e DUE PI S.R.L."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Tuglie, come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
2. in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di Tuglie con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della "M.D.S. e DUE PI S.r.l" di un impianto destinato al confezionamento di capi di abbigliamento, nel Comune di Tuglie in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso a carattere industriale destinato al confezionamento di capi di abbigliamento, interessa aree destinate a zona agricola generica "E2", a fascia di rispetto stradale ed area per viabilità del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Tuglie.

Che l'intervento proposto, in base a quanto prescritto nella delibera di G.R. n. del , costituisce variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) limitatamente, alla zona agricola "E2", interessata dalla realizzazione degli opifici, da destinare a zona per insediamenti produttivi, a parte della fascia di rispetto stradale da destinare a verde pubblico (quale quota parte dello standard urbanistico), restando invariata la destinazione a verde di rispetto stradale e zona per la viabilità per le restanti aree come da P.R.G.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

Relazione Tecnica illustrativa;

Tav. N. 1 - Stralcio catastale;

Tav. n.2 - Stralcio degli strumenti urbanistici;

Tav. n.3 - Cartografia aereofotogrammetrica;

Tav. n.4 - Urbanizzazioni primarie e secondarie;

Tav. n.5 - Zonizzazione e planivolumetrico;

Relazione geologica e geotecnica;

Business Plan;

3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n°1444/68 e quindi nella misura di mq. 2000 (Tav. n. 4);

4. La ditta "M.D.S. e DUE Pi S.R.L" inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Tuglie e la "M.D.S. e DUE Pi Srl." diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica nonché alle prescrizioni e precisazione riportate nell'atto deliberativo della GR. n. del ;

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;

c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 20 nuovi addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione

diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Tuglie ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 quarto comma della legge 8 giugno 1990 n. 142 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Tuglie. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Tuglie, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47, terzo comma, della citata legge 142 del 1990. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che i soggetti proponenti, o chi per essi, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o gli interventi non vengano, per qualunque ragione, realizzati, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso le aree interessate dagli interventi riacquisteranno l'originaria destinazione urbanistica (come da P.R.G. vigente).

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla " M.D.S. e DUE Pi Srl." inoltre la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui ai punti precedenti a carico delle stesse Società proponenti.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dai soggetti proponenti gli interventi che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Tuglie provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte dei soggetti proponenti gli interventi.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Tuglie.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco Il Presidente della
del Comune di Tuglie Regione Puglia
Dott. Antonio Gabellone Dott. Raffaele Fitto
